FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 aprile 2011, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Avv. Mario Sanino - Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, -Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROSIGNANO/BORGO A BUGGIANO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Borgo a Buggiano (Pistoia) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Avv. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi -Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POL. FONNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEF TEMPIO PAUSANIA/FONNI DEL 30.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 35 del 10.3.2011)
- 3. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA RELATIVA ALLA GARA SEF TEMPIO/ POL. FONNI DEL 30.1.2011 – COM. UFF. N. 35 DEL 10.3.2011.

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Fonni di Fonni (Nuoro) e dal Presidente Federale li accoglie, e per l'effetto, infligge alla società Sef Tempio Pausania la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso n. 2).

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 26 aprile 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete